

REGOLA DELLE MONACHE DELLA GLORIOSISSIMA SEMPRE VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO

[Consegnata alle Monache della S. Croce di Lucca

di Napoli

*dal Generale Audet il 4 Novembre 1538.
Seguono le Costituzioni, tratte, in modo singolare,
dalla Regola di Urbano IV per le Clarisse, in uso,
tra gli altri, nel Monastero di S. Chiara di Napoli]*



Regola delle Monache della gloriosissima sempre Vergine Maria del monte Carmelo, estratta dall' istituto di Santo Basilio e ordinata per il Beato Alberto, patriarca gerosolimitano.

Che deve esser osservata inviolabilmente da tutte le monache che faranno professione di questa Regola con incomparabile merito e tesoro spirituale.

Con ciò sia che, per molte vie e diversi modi (Eb 1,1:)¹, i Santi uomini e le Sante donne hanno istituito che ogni religiosa persona, in qualunque Ordine sarà, ovvero qualsivoglia modo di vita religiosa eleggerà, debba vivere nell'ossequio di Gesù Cristo (2 Cor 10,5), e a Lui², col cuor puro e coscienza buona (1 Tm 1,5), servire (1 Cor 9, 13),

Pero, è giusta cosa che ancora le religiose e sacre vergini ed altre continenti caste e devote donne del sacratissimo Ordine del monte Carmelo, secondo il loro proposito, abbiano special e propria forma di vivere, che devono aver e tenere in perpetuo, secondo [quanto] si contiene nel modo qui ordinato.

In primo luogo, fra voi religiose e devote sorelle avrete una priora che, per consentimento di tutte voi (At 1, 14), ovvero della maggior e più sana parte, sia eletta a tal officio e confermata dal prior generale di tutto l'Ordine.

A questo prior generale, principalmente, ogni monaca nella sua professione deve promettere obbedienza. E la promessa deve studiar[si] con effetto e verità (1 Gv 3,18) di osservare insieme con [la] castità e senza alcuna proprietà.

Così, alla priora legittimamente eletta e dal predetto prior generale, ovvero dal suo principal vicario confermata, ognuna deve prestar obbedienza con effettiva reverenza.

D'altra [parte], secondo il sito del luogo (Es 18,23) nel quale vi sarete proposte [di] abitare, ognuna di voi abbia la cella sua separata, secondo che, per disposizione di questa priora e con il consenso delle altre suore, ovvero della più sana parte, a ciascuna sarà assegnata la cella.

In modo tale che l'elemosine che vi saranno donate le dobbiate convertire a usi comuni, per refezione di tutte nel refettorio comune, dove più comodamente si potrà osservare.

Né sia lecito ad alcuna delle suore mutare il luogo a se assegnato, ovvero con alcuna altra, quello cambiare.

La cella, ovvero letto della priora, dove non saranno celle, sia presso l'entrata del luogo.

Stiano (Gv 1,39) tutte nelle celle sue separate, ovvero presso a dette celle, pensando di giorno e di notte, nella Legge di Dio (Sal 1,2; Gs 1,8; Sir 39,1; Rm 10,4; 13,10; Gal 3,24) e vigilando in orazioni (1Pt 4,7; Col 4,2; Ef 6,12; 1Cor 16,13; 2Cor 6,5; Lc 21,36) eccetto che in altre giuste occupazioni non siano occupate.

Quelle che sanno dire le ore canoniche le dicano secondo le *Costituzioni* de' Santi Padri e la consuetudine della Chiesa approvata.

Quelle che veramente non sanno dire le ore canoniche, dicano venticinque *Pater nostri* (Mt 6,9-13; Rm 8,15;

¹ Mancano i primi versetti del Prologo: ¹ Alberto, chiamato [ad essere] per grazia di Dio Patriarca della Chiesa di Gerusalemme, ² agli amati figli in Cristo B. e agli altri eremiti che, sotto la sua obbedienza, dimorano presso la Fonte sul monte Carmelo, ³ salute nel Signore e benedizione dello Spirito Santo.

² Manca: fideliter (3 Gv 1,5).

Gal 4,6) e venticinque *Ave Marie* al *Mattutino*, eccetto le domeniche e i giorni solenni, nei quali ordiniamo che il predetto numero sia duplicato, cioè che al *Mattutino* si dicano *Pater nostri* cinquanta. Ma nelle Lodi del *Mattutino*, si dicano sette *Pater nostri* (Sal 119,164) e, similmente, a ciascuna delle altre ore si dicano sette *Pater nostri*, eccettuata l'ora di *Vespro*, nella quale si devono dire quindici *Pater nostri*.

Nessuna delle suore dica di aver alcuna cosa come propria, ma tutte le cose siano a voi comuni (At 4,32.) e siano dispensate ad ognuna per mano della priora (At 4,35; 2,44.45; Rm 12,13),, ovvero per [mano di] un'altra suora, dalla priora al medesimo officio deputata, secondo [come] ognuna avrà bisogno, considerata l'età e le necessità di tutte le suore.

Sia costruito l'oratorio nel mezzo (Ez 48,8; Mt 18,20) delle celle, secondo che più comodamente si potrà [fare].

In esso, ogni giorno, la mattina, dovete riunirvi, per ascoltare le nostre messe (Es 16,21; Lv 6,5; Sal 145,2; Ez 46,13-15; Mc 6,30; Lc 8,4; At 20,7; 1Cor 11,18.20.33.34),, dove questo più comodamente si potrà fare.

Ancora le domeniche (Gen 4,9; Ez 34,10; Rm 14,19; 1Ts 2,7; Gal 4,18-19; 2Tm 3,15; 1Pt 1,9), ovvero gli altri giorni, quando [ci] sarà bisogno, tratterete della custodia dell'Ordine e della salute delle anime. [Nel capitolo] ancora con equilibrata carità, si correggeranno gli eccessi e le colpe delle suore, se in alcune saranno ritrovate (1Cor 16,14; Gal 6,1; 2Ts 3,15; 1Tm 5,14; 2Tm 2,25-26; Rm 13,10).

Dalla festa dell'Esaltazione della Santa Croce sino alla domenica della Risurrezione, ogni giorno digiunerete (2Cor 6,5; 11,27; Mt 9,15), eccetto le domeniche. Salvo se infermità, ovvero debolezza di corpo, ovvero alcun'altra giusta causa vi persuadi a rompere il digiuno, perché la necessità non ha legge.

Allo stesso modo, vi asterrete dal mangiar carne (2Pt 1,6), eccetto per rimedio d'infermità, ovvero debolezza.

Perché, veramente, *la vita dell'uomo sopra la terra è tentazione* (Gb 7,1 Vulg.; Sir 2,1), e *quella che vogliono vivere in Cristo, religiosamente, patiscono persecuzioni* (2Tm 3,12; 1Tm 2,10; 5,4; 6,11; 3,16; 6,3; 1Pt 2,12; Mt 5,10) e ancora perché *il diavolo, avversario vostro, ruggendo come leone, va girando e cerca qual di voi possa divorare* (1Pt 5,8; Sal 7,3.), con ogni sollecitudine, *attenderete a rivestirvi dell'armatura del Signor Iddio* (Ef 6,11.12.13.14; Rm 13,12-14; 15,19; 2Cor 6,7; 10,3-5; 1Cor 9,26; Gal 5,17; 1Tm 1,18-19; 2Tm 2,3; 4,7; Ef 4,24; Col 2,12-13; 3,10.12; Gal 3,27), acciò possiate contrastare i tradimenti del nemico.

I vostri reni devono esser cinti col cingolo della castità (Ef 6,14; 1Cor 12,35),. Il cuor vostro sia ripieno di santi pensieri, perché è scritto: *Il pensiero santo vi custodirà* (1Pt 4,1; 1Tm 4,7.8; 1Cor 2,16; 2Cor 6,6; Pr 2,11 Vulg.).

Vi dovete vestire della corazza della giustizia perché, *con tutto il cuor vostro e tutta l'anima vostra e tutta la virtù vostra, possiate amare il nostro Signore Iddio e il prossimo vostro come voi medesime* (Ef 6,14; Sap 5,18; 2Ts 5,8; Ef 4,24; Rm 3,21-26; Fil 3,9; Is 59,17; Lc 10,27; Mc 12,30-31; Dt 6,5; Lv 19,17.18) in tutte le cose.

E' da *pigliare lo scudo della santa fede perché possiate estinguere l'arme infuocate del crudelissimo nemico*, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio (Ef 6,16; Sap 5,19; 2,8.17; 4,13; 1Ts 5,8; Eb 11,6).

Ancora, si deve armarsi dell'elmo della salute, perché possiate sperare la vostra salute dal solo Salvatore (Ef 6,17; Is 59,18; 1Ts 5,8; Eb 9,28; Mt 1,21), il qual fa salvo il popolo suo dai peccati loro.

La spada veramente dello Spirito, che è il Verbo di Dio, *abbondantemente abiti nelle bocche e nei cuori vostri* (Ef 6,17; Rm 8,8-10; Eb 4,12; 6,4-5; Sap 18,16; 1Cor 12,3; Col 3,16; Rm 10,8-10; Dt 30,14; Sal 37,30; 1Re 17,24). *E qualunque cosa farete, nella parola di Dio fatela* (Col 3,17; 1Pt 4,11; 1Cor 10,31).

Sempre dovete esser occupate in qualche opera perché il nemico vi trovi sempre occupate e non possa trovare alcuna via per entrare nelle anime vostre per la pigrizia vostra.

Quanto a questo dovete aver il magistero e l'esempio del beato Paolo apostolo, per bocca del quale Cristo parlava (2Tm 1,11; 3,10; 1Cor 4,16; 11,1; 1Ts 1,6; 2Ts 3,7; 2Cor 13,3). Lui che è stato posto e costituito da Dio predicatore e dottore delle genti, nella fede e nella verità (1Tm 2,7; 2Tm 1,11; At 9,17) che, se seguirete, errare non potrete (2Ts 3,9). *Nelle fatiche* - dice questo apostolo - *siamo stati tra voi notte e giorno, operando per non gravare su nessuno de voi. Non quasi che noi non abbiamo potestà, ma perché diamo noi medesimi come forma da imitare.*

Perché, essendo presso di voi, questo denunziamo, state attenti a voi stessi [così] che *se alcuno non vuole operare non mangi*. Abbiamo udito, certamente, che fra voi alcuni camminano inquieti e non vogliono operare. Questi di tal condizione, veramente, denunziamo e preghiamo, nel Signore Iesu Cristo che, *con silenzio operando, mangino il suo pane* (2Ts 3,7-12; 1Ts 2,8.9; 1Cor 10,24.33; 11,1; At 20,35; 18,3; 1Ts 3,7; 4,9-12; 1Cor 9,1.12-18; Ef 4,28). *Questa è via santa e buona: camminate in essa* (Is 30,21; 35,8; Ger 6,16; Sal 77,14; 1Cor 4,17; cf.

12,31b; 1Ts 3,11; 1Ts 2,12; Col 2,6-7; Ef 2,10; 4,1; 2Gv 5-6).

Lauda il santo apostolo [Paulo] il silenzio (2Ts 3,12; 1Tm 2,2; At 22,2). Con ciò sia che comanda si deve con silenzio operare e, come testimonia il profeta: *Il silenzio è osservanza di giustizia* (Is 32,17). E, un'altra volta dice: *Nel silenzio e nella speranza sarà la vostra fortezza* (Is 30,15). E però ordiniamo che detta *Compieta*, si osservi il silenzio fino a che detta *Prima* del giorno seguente.

All'altro tempo veramente avvenga che non si abbia a tener del silenzio tanta osservanza, non di meno, diligentissimamente, ognuna si guardi dal troppo parlare, perché: *Nel troppo parlare non manca peccato* (Pr 10,19) e: Chi è inconsiderata nel parlare, sentirà il male.

Ancora: *Chi molte parole userà, offenderà l'anima sua* (Pr 13,3; 10,8). Dice ancora il Salvatore nell'Evangelo: *Di ogni parola oziosa che si dirà, si renderà ragione nel giorno del giudizio* (Mt 12,36).

Pensi, dunque, ognuna alle sue parole e metta il freno alla sua bocca, acciò non discorra e cada con la lingua sua e il suo caso sia insanabile alla morte (Sir 28,25-26; 21,25; 22,27; 14,1; Sal 141,3), guardando col profeta le vie sue, acciò: *Non pecchi con la sua lingua e attenda ad osservare il silenzio che è osservanza della giustizia* ((Sal 39,2; Sir 19,17), cautamente e diligentemente.

Ognuna di voi religiose suore che sarà eletta priora, abbia nella mente sua sempre di osservare e mettere in opera quello che dice il Signore nell'Evangelo (Ap 3,3; 1Gv 3,18): *Chiunque tra voi vorrà esser fatta maggiore, sarà vostra ministra e ciascuna vorrà tra voi esser prima, sarà vostra serva* (Mt 23,11; Mt 20,26-27; Gal 5,13).

Voi ancora altre suore, umilmente, onorate la vostra priora, avendo davanti agli occhi e proponendovi più presto il Signor Gesù Cristo che essa priora, il quale ve l'ha posta sopra i vostri capi (Sir 3,20; Sal 65,12). E dice ai prelati delle Chiese: *Chi ascolta voi, ascolta me e chi disprezza voi, disprezza me*, acciò non veniate in giudizio per disprezzo (Lc 10,16; Gv 13,20), ma per l'obbedienza meritate mercede di vita eterna (Est 16,23-24 Vulg.).

Queste cose abbiamo scritto brevemente a voi, ordinando la forma della vostra conversazione, secondo la quale vivere dovete (1Pt 5,12; Eb 13,22). Si qualcuna veramente opererà più oltre questa *Regola* il Signore, quando ritornerà, vi rimeriterà (Lc 10,35; Mt 6,4.7.18). Nondimeno [si] usi discernimento che è moderatore di virtù (Pr 19,2): fine.

Dovete ancora notare egualmente [che] questa sopradetta *Regola* è stata da Eugenio, papa quarto, mitigata. Egli concede che tutti i frati e suore di detto Ordine possano, tre giorni solamente di qualunque settimana, mangiar carne anche quelli nei quali, secondo la medesima *Regola*, sono costretti a digiunare, eccetto in l'Avvento, nella Quaresima e negli altri proibiti giorni. E oltre a questo, vuole che digiuniamo tutti i venerdì dell'anno non essendoci legittimo impedimento. E se i predetti venerdì fossero obbligati a digiunare per precetto della chiesa o per penitenza ingiunta, o per voto o per alcuna altra causa, digiunino un altro giorno di ognuna settimana, nel quale non siano costrette a digiunare. E, se qualcuna non potesse adempire al predetto digiuno in tutto o in parte, in quel caso, la priora può commutare questo digiuno in altre opere di pietà, secondo che vedrà essere utile alla salute delle anime di quelle.

Questa mitigazione è stata data in San Piero di Roma, nell'anno dell'Incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo millequattrocentotrentuno, alle calende quindici di Marzo, nell'anno primo del suo pontificato. Questo ancora è stato confermato da papa Pio secondo, così come appare per una bolla data in Mantova, nell'anno dell' Incarnazione del Signore millequattrocentocinquanta, a dì cinque di dicembre nell'anno secondo del suo pontificato. Ancora Sisto, papa quarto, concede al padre di tutto l'Ordine che possa dispensare con i frati ed anche monache del detto Ordine, così dal digiuno, come del mangiar carne e che possa liberamente, tre giorni, o più, o meno, far digiunare e dispensare.

COSTITUZIONI LE QUALI SONO EXPRESSIVE,
E SUPPLIMENTO DELLA REGOLA:
[Consegnate alle Monache della S. Croce di Lucca Napoli
dal Generale Audet il 4 Novembre 1538]

- Capitolo 1°: del modo di eleggere la priora e dell'ufficio suo.
- Capitolo 2°: delle suore che devono esser ricevute e della loro professione.
- Capitolo 3°: dell' abito che le suore devono portare.
- Capitolo 4°: che le suore siano continuamente rinchiusse nel monastero.
- Capitolo 5°: che le suore siano continuamente rinchiusse nel monastero.
- Capitolo 6°: da chi devono le monache ricevere gli ecclesiastici sacramenti.
- Capitolo 7°: del silenzio delle suore.
- Capitolo 8°: del modo di parlare.
- Capitolo 9°: del parlatorio o locutorio.

Capitolo primo del modo di eleggere la priora e del suo ufficio.

L'elezione della priora liberamente appartiene al convento delle suore e la conferma di essa al prior generale di tutto lo detto Ordine. Questa elezione si deve fare secondo le sane *Costituzioni* della nostra Religione, ma [si] guardino le suore di eleggere per priora una quale risplenda di virtù e santi costumi e che preceda e sia più degna delle altre per costumi e santità, che per ufficio e autorità.

E quella [che è eletta] deve osservare [lo stile del]la comunità e la vita comune in tutte le cose, acciò che, per il suo esempio, tutte le suore, accese e provocate, le obbediscano più per amore che per timore.

Non abbia amor singolare più a una che all'altra, perché non generi scandalo in tutto il convento, quando, particolarmente, antepone in amore l'una all'altra.

Consoli e conforti l'afflitte. Sia rifugio delle tribolate, in modo che il morbo della disperazione non cresca nell'inferme e signoreggi su di loro.

Ancora, deve con carità e umiltà, visitare e correggere le sue suore, non comandando loro alcuna cosa che sia contro l'anima sua e contro la forma della loro professione. Non sia precipitosa e rapida nel comandare, in modo che non ponga laccio di peccato all'anima per la mancanza di discrezione del comando.

A lei, dopo che sarà confermata, tutte le suore e ancora tutta la famiglia di suore, cioè il cappellano e le converse del monastero, diligentemente stiano soggette e obbediscono mentre ch'ella sta nell'ufficio suo. E, in questo tempo, la priora, una volta alla settimana almeno, sia obbligata a convocare a capitolo le suore per loro ammonizione e riforma.

In questo luogo la priora voglia caritativamente riprendere i difetti delle suore senza odio, castigando quelle secondo l'espressione delle pubbliche e comuni negligenze e colpe.

Conferisca ancora e tratti con tutte le sue suore di quelle cose che occorrerà trattare per utilità e onestà del suo monastero, perché spesso volte il Signore rivela alla più giovane ciò che è miglior partito da pigliare.

Sia cauta nel non fare alcun debito oneroso e grave per il monastero, se non ci sia manifesta necessità, con il consenso di tutte, recedesse.

Renda ancora debita ragione delle entrate e delle spese almeno una volta nello spazio di tre mesi davanti al convento delle suore, o almeno, davanti a quattro suore deputate specialmente dall'altre a vedere questa ragione.

Istituisca le ufficiali del monastero di consenso del convento e di tutte le suore, ovvero della maggior parte del convento e il sigillo dello convento faccia guardare e custodire secondo l'ordine del convento. E ogni lettera che si deve mandare da parte del convento delle suore, approvata dalla maggior parte delle suore in esso capitolo dinanzi a tutte, la faccia sigillare e nessuna suora mandi o riceva alcuna lettera se prima non sono lette dalla priora, ovvero da altra [cui sia stato] ordinato quello dalla priora.

Attenda, oltre a queste cose, e studi la priora di riconciliare le suore se accadesse si turbassero insieme per qualche cagione, ovvero occasione, ma quella suora che avrà data all'altra occasione di turbamento o di scandalo per alcuna parola o segno inopportuno, prima che offra il dono della sua orazione al Signore, domandi perdono a quella suora offesa, dinanzi a lei si getti in terra umilmente, pregandola che interceda per lei [davanti] al Signore, acciò lui se degni perdonarle la colpa, che ella ha commessa e quella tale offesa, ricordandosi del Signore che dice: "Se voi non perdonerete di cuore agli altri, neppure il Padre vostro celeste perdonerà voi", liberamente rimetta e perdoni, l'ingiuria a quella suora che domanda perdono.

Ammoniamo ed esortiamo nel Signore Gesù Cristo, tutte le suore ch'elle si guardino d'ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo secolo, detrazione e mormorazione, dissenso e divisione e d'ogni vizio, per il quale possano dispiacere l'Onnipotente Iddio, ma più presto siano sollecite innanzi a Dio, nell'osservare la purità interiore e esteriore e sempre insieme avranno fraterna dilezione e amore, il quale è vincolo di perfezione e in questa dilezione radicate e fondate, possano con le prudenti vergini entrare alle nozze dell'Agnello, Signore nostro Gesù Cristo.

Capitolo 2°: delle suore che devono esser ricevute e della loro professione.

A tutte quelle che desiderano, e vogliono entrare, in questa Religione, le quali si dovranno da ricevere innanzi ch'esse mutino l'abito e prendano quello della gloriosa Vergine Maria, siano proposte e dichiarate le cose dure e le asprezze per le quali si cammina verso Dio e le quali, secondo questa Religione, di necessità dovranno fermamente osservare acciò che più non si possano scusare per l'ignoranza.

Non sia ricevuta alcuna prima dei dodici anni.

Non sia ricevuta alcuna che non fosse legittima e ben costumata.

Non sia ricevuta alcuna che abbia un parentado infame o vero [sia] inferma di qualche infermità occulta.

Non sia ricevuta alcuna che sia difettosa delle membra corporali.

Non siano ricevute due sorelle carnali.

Non sia ricevuta alcuna professa di altro Ordine, né alcuna che sia giudicata insufficiente e non idonea e atta all'osservanza di simile vita o per antichità di tempo, ovvero per pazza semplicità, se già non sia dispensato, forse qualche volta con alcuna con comandamento ovvero autorità del predetto prior generale per alcuna cagione molto ragionevole che ciò recedesse, perché lo stato e l'origine della Religione spesse volte si dissolve e rilassa e si turba per aver ricevuto tali persone.

Onde con diligente studio e cautela si debba fuggire tal occasione di rilassamento nelle persone che si dovranno a ricevere.

E la priora nessuna ne riceva per propria autorità senza il consenso di tutte le sue suore o almeno delle due parti di loro, ma tutte quelle che, secondo la consuetudine sono ricevute dentro nel claustro, si taglino le trecce, ovvero capelli e presto pongano giù l'abito secolare.

A loro sia deputata la maestra che le informi e le ammaestri sulla regolare disciplina. E prima che sia trascorso l'anno, nessuna di tali novizie sia ricevuta o intromessa nei parlamenti e trattati e segreti del capitolo. Ma, compiuto lo spazio di un anno, se tali novizie saranno di età legittima e ragionevole, facciano professione nelle mani della priora, dinanzi a tutto il convento delle suore, in questo modo, dicendo:

Io, suor N., faccio la professione mia e prometto a Dio e alla gloriosissima Vergine Maria del Monte Carmelo e al predetto prior generale di tutto l'Ordine, di vivere sotto la *Regola* della gloriosa Vergine Maria del Monte Carmelo, in obbedienza, senza proprio e in castità, secondo che nella predetta *Regola*, è ordinato sotto clausura, supponendo sempre che la grazia di Dio aiuti la nostra inferma e fragile natura.

Capitolo 3°: dell' abito delle suore qual devono portare.

Tutte le suore comunemente se rasino i loro capelli alla rotonda, sino alle orecchie, a certi e determinati tempi. E ciascuna suora si vesta di lana non di troppo prezzo. Le vesti loro siano religiose e oneste, non eccedenti il debito modo, né in troppa lunghezza, né in troppa cortezza, acciocché si osservi la debita onestà nel coprire i piedi e che totalmente si levi via la superfluità della curiosa, lunghezza, le camicie loro siano di lana e ancora le lenzuola, eccetto che la prudente priora giudicasse altrimenti doversi fare. Gli abiti senza i quali non devono andare, siano più brevi delle tonache.

Capitolo 4°: Che le suore siano continuamente rinchiusi nel monastero.

Quelle che faranno professione di osservare questa vita per tutto io tempo della vita loro siano tenute, e obbligate di stare rinchiusi dentro il circuito delle mura deputate ad intrinseca clausura del monastero, cioè da quelle stanze e spazi interni che sono rinchiusi e circondati da questo muro, eccetto non sopravvenisse o accadesse necessità pericolosa ed inevitabile, cioè che non si potesse schivare o rimediare ad essa, come sarebbe fuoco e rovina di luogo, ovvero entrata e salto di nemici, ovvero soldati, ovvero d'alcuna simile cagione, che fosse tanto urgente e pericolosa. Nel qual caso, uscendo fuori, vadano le suore in un altro luogo competente, nel quale stiano rinchiusi quanto più comodamente potranno, sin tanto che sia a loro provveduto qualche monastero.

Ma non intervenendo alcuna delle predette cose, nessuna licenza, ovvero facoltà, a loro sia concessa d'uscire, eccetto non ci sia autorità e facoltà espressa dal predetto prior generale, concessa a loro per qualche onesta e ragionevole causa, cioè per riformare qualche monastero del detto Ordine, o per cagione di reggere e governare, o per cagione di correzione, o per schivare e fuggire alcuno molto evidente e grave danno e dispendio, ovvero per comandamento del predetto prior generale, tutto il convento delle suore si trasferisse ad un altro monastero per dimorarvi, abbandonando il primo monastero per qualche ragionevole cagione.

Capitolo 5°: Come le suore devono celebrar il divino ufficio.

Il divino ufficio, così diurno, come notturno, in questo modo si osservi. Quelle suore che sapranno leggere e cantare, devono celebrare questo divino ufficio con ogni gravità e modestia, secondo la consuetudine dell'Ordine dei frati carmelitani e secondo l'ordinario nostro. Quelle che veramente non sapranno leggere, dicano i *Pater nostri* e l'*Ave Marie* secondo la *Regola* predetta.

Capitolo 6°: Da chi devono le monache ricevere li ecclesiastici sacramenti.

Dove ci sarà il proprio cappellano per celebrare le messe e i divini uffici, quello primariamente sia buon religioso e di buona fama e vita e non sia di età giovanile, ma sia di età matura e idonea. E da quello potranno le suore udire le messe e i divini uffici. Ma dove non ci sarà il proprio cappellano, le suore possono udire la messa da ciaschedun prete o frate di buona fama e di onesta vita. Ma la penitenza nella confessione e gli altri ecclesiastici sacramenti ricevano da quelli che avranno potestà di amministrare detti sacramenti per comandamento e autorità del predetto prior generale al quale, generalmente, quest'Ordine sarà affidato. Al sacerdote solo faccia la sua confessione nel parlatorio, per lo quale al detto sacerdote allora parli di quelle cose che appartengono alla confessione e, confessandosi regolarmente e ordinatamente, tutte si comunicheranno dodici volte l'anno, cioè la prima domenica d' Avvento, il giorno della Natività del nostro Signore Gesù Cristo, il giorno della Purificazione della Madonna; la prima domenica di Quaresima; il giorno del Giovedì Santo; il giorno dell'Annunciazione della Madonna; il giorno di Pasqua; il giorno della Pentecoste; il giorno del Corpo di Cristo; il giorno dell'Assunzione della Madonna e il giorno de la sua Natività; e il giorno di tutti i Santi.

Niente di meno se alcuna delle suore fosse detenuta e aggravata di tanta infermità corporale che non potesse comodamente venire al parlatorio e avesse necessità di confessarsi, ovvero di ricevere il Corpo di Cristo, ovvero alcun altro sacramento, il sacerdote le deve amministrare i detti sacramenti insieme con due idonei compagni o, almeno, con uno, vestiti con cotte, e così entri dentro. E ascoltata la confessione e amministrato il sacramento, subito escano fuori e, per motivo alcuno, ivi non dimorino.

Si guardino ancora che, mentre che stanno dentro il monastero, per modo nessuno si separino uno d'altro, di modo che uno non possa vedere l'altro liberamente. Con modo simile, facciano quando entrano per raccomandare l'anima. Ma per fare l'esequie circa la sepoltura dei morti, il sacerdote non entri dentro il chiostro ma, stando fuori nella cappella, esegua e faccia [tutto] quel che a quello ufficio del seppellire i defunti appartiene.

Niente di meno, se pare alla priora e al convento delle suore che a fare questo ufficio debba entrare, entri vestito nel modo predetto con i compagni vestiti. E, sepolta che sarà la defunta, esci fuori senza ritardo alcuno e, se sarà necessario che entri qualcuno per aprire la sepoltura, ovvero per aggiustarla e poi murarla, e alla priora e al convento di suore così sembrerà [opportuno] di fare per la impossibilità delle suore [di compiere] tale opera, sia lecito che il sacerdote entri, ovvero qualcun altro che a questo sia idoneo e atto e sia onesto, con uno compagno o accompagnato da due.

Capitolo 7°: Del silenzio delle suore.

In tal modo, da tutte continuamente sia tenuto e osservato il silenzio che né insieme una con l'altra, né ad altro, senza licenza sia a loro lecito parlare eccetto quelle alle quali sarà imposto qualche insegnamento, ovvero altra opera e faccenda che non si possa congruamente con silenzio fare.

A queste, dunque, sia lecito di parlare di quelle cose che al loro ufficio, ovvero alla loro opera appartengono, dove, quando e come parrà [opportuno] alla priora.

Ma le suore deboli o inferme e quelle che servono a esse e le governano, possano parlare nell'infermeria per ricreazione e servizio di esse inferme e deboli. Con simile modo, nelle feste doppie e nelle solennità degli apostoli e in alcuni altri giorni nei quali parrà [opportuno] alla priora, in certo luogo a questo parlamento assegnato, dall'ora di *Nona* sino a *Vespro*, ovvero in alcuna altra ora compente possano insieme parlare del nostro Signore Gesù Cristo e di quella tal festa e solennità che si celebra in quello dì e dei buoni esempi di Santi e d'altre cose lecite e oneste.

Ancora dall'ora di Compieta, sino a terza, la priora senza motivo ragionevole, non conceda licenza di parlare eccetto che alle servitrici fuori del monastero e, negli altri tempi e luoghi la priora consideri sollecitamente e attenda per che motivo, dove, quando, e come licenza, le suore possano parlare e l'osservanza regolare in nessun modo sia rilassata. La qual certa cosa dipende e cresce non mediocrementemente, ma grandemente, dall'[osservanza] del silenzio che è culto di vera giustizia.

Capitolo 8°: Del modo del parlare.

Tutte le suore s'ingegnino ad usare segni religiosi parimenti onesti e, quando alcuna persona religiosa o secolare o di qualunque dignità sia, vorrà entrare e domanderà di parlare con qualcuna delle suore, sia fatto intendere prima alla priora e, se ella glielo concederà, vada quella tale richiesta al parlatorio, avendo sempre

seco almeno due altre [sorelle], alle quali la priora avrà comandato che vadano con lei le quali sempre vedano quella che parla e stiano tanto vicine che possano udire ciò che si dice e parla, ma alla grata per nessun modo presumano parlare se non in presenza almeno di due deputate specialmente per la priora a questa cosa e, soprattutto, si guardino le suore, le quali hanno a parlare con alcuno che non si vadano diffondendo vanamente e dilatando nel parlare loro con parole inutili e che in tali parlamenti non facciano lunga dimora protraendo le parole in lungo ragionamento. E questo ancora si osservi fermamente da tutte che quando alcuna inferma avrà da parlare dentro al monastero al sacerdote in confessione alcune cose non parli se non vi siano almeno due altre non molto discosto da loro, le quali possano vedere il confessore e la suora che si confessa e possano parimente esser vedute da loro.

E questa legge di parlare anche dico la priora diligentemente l'osservi e custodisca, acciò totalmente sia levata e tolta via da tutte ogni materia di mormorazione eccetto che con le sue suore potrà parlare a ore e luoghi competenti secondo vedrà esserci bisogno per il governo e cura delle suore secondo Iddio e la carità santa.

Capitolo 9°: Del parlatorio o locutorio.

Sia ordinato il parlatorio, ovvero locutorio comune, nella cappella, cioè in chiesa loro interiore ovvero, meglio nel claustro della chiesa, sia dunque in uno di questi due luoghi, dove più comodamente e onestamente, si potrà e sarà meglio farlo acciò non perturbasse, se forse fosse fatto nella detta cappella, ovvero che sia la pace e quiete di quelli che orassero ivi e quello sia di grandezza e quantità conveniente di una piastra di ferro forte, forata in tal modo acconcia e fortificata di forti chiodi che mai si possa aprire e sia la detta piastra della parte di fuori fortemente comunicata con chiodi di ferro distesi in lungo puntati che usano fuori, alla quale piastra e parlatorio della parte dentro vi stia e vi si ponga accostato un panno nero di lana, acciò le suore non possano vedere di fuori, né ancora esser vedute. A questo parlatorio, non sarà lecito mai a qualunque si sia di parlare da *Compieta*, la quale si deve dire a ora competente sino a *Prima* del dì seguente, né al tempo che le suore mangiano nell'ora deputata a dormire, nell'estate, né quando si celebra il divino officio, se già non fosse tanto ragionevole o necessaria cosa e cagione che comodamente non si possa differire o indugiare a fare in un altro tempo e tutte le volte che nei tempi concessi di parlare ad alcuna o alcune suore avranno a parlare al detto parlatorio si sbrighino presto sempre.